



*Ministero  
per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO  
DI MIRAMARE

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** Pagamento indennizzi per servizi afferenti all'organizzazione di eventi a cura del Teatro Stabile del FVG "Il Rossetti" programmati a luglio 2020, a seguito di accordi fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90, nell'ottica di partenariato pubblico-pubblico (PPP).

**Importo a corpo pari a complessivi:**

€ 6.500,00 esente IVA ex art.10, comma 22 del DPR 633/72

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO** che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato "Il Rossetti", con sede in Largo Giorgio Gaber, 1 - 34126 Trieste, Tel.: 040 3593511, E-mail: [info@ilrossetti.it](mailto:info@ilrossetti.it), PEC: [ilrossetti@cert.spin.it](mailto:ilrossetti@cert.spin.it) P.IVA 00054990320 ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 0210/Pres del 12 ottobre 2015 (BUR FVG n. 42 del 21/10/2015) è un Ente Pubblico rappresentato da una associazione tra il Comune di Trieste, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, la Provincia di Pordenone ed altri enti pubblici, e dotato di personalità giuridica riconosciuta;

**PREMESSO** che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato "Il Rossetti" svolge attività, senza scopo di lucro, volte alla diffusione, sviluppo e sostegno della cultura nel settore teatrale, con particolare riferimento al teatro di prosa;

**PREMESSO** che tra la Direzione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato "Il Rossetti" è stata sottoscritta in data 25/06/2020 prot. MIBACT|MU-MIRA|29/06/2020|0001919-A una Convenzione con concessione gratuita di spazi per la realizzazione di spettacoli di prosa nel mese di luglio 2020;

**CONSIDERATO** che nella su citata Convenzione venivano definite tra Ente museale ed il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato "Il Rossetti" reciproche collaborazioni e divisione di compiti, tra cui la messa a disposizione in concessione gratuita di spazi museali per l'allestimento degli eventi pubblici programmati;

**CONSIDERATO** che la richiamata Convenzione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato

“Il Rossetti” è giuridicamente inquadrabile in un accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge 241/90, fattispecie questa che traspare essere l’istituto su cui si basano gli affidamenti in oggetto, e che formalizza un rapporto tra pubbliche amministrazioni le quali disciplinano lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che tale richiamato istituto rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP), ossia tra quelle cooperazioni tra pubbliche amministrazioni che conseguentemente, nella misura in cui esse possono essere identificate come prestazioni o scambi di servizi, escludono l’applicazione del Codice dei contratti pubblici;

**CONSIDERATA** la giurisprudenza anche comunitaria (Corte di giustizia CE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06) e nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013), secondo cui la compatibilità di tali accordi con il diritto dei contratti pubblici deve essere misurata in relazione a varie condizioni: 1) lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l’obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) nell’accordo deve rinvenirsi la divisione di compiti e responsabilità; 3) i rapporti finanziari tra i soggetti possono riguardare l’indennizzo delle spese sostenute;

**CONSIDERATO** che, secondo la giurisprudenza della Corte comunitaria, non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, i contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune e, in tale fattispecie, le norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici non sono applicabili, fermo restando che tali contratti siano sottoscritti esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico;

**VISTO** l’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

**VISTA** la lettera C), comma 1 della Convenzione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato “Il Rossetti”, secondo la quale le Parti concordemente hanno previsto il riconoscimento della somma di € 6.500,00 da riconoscersi ad onere del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare quale contributo ad indennizzo spese sostenute dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato “Il Rossetti” per i servizi tecnici di allestimento, discendenti dal richiamato partenariato pubblico-pubblico (PPP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/90;

**VISTA** la richiesta di pagamento dell’importo di € 6.500,00 esente IVA ex art.10, comma 22 del DPR 633/72 comunicata per vie brevi dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato “Il Rossetti” all’Ente Museale, alla quale dovrà seguire emissione di formale Fattura;

**VISTA** la congruità e correttezza della richiesta anticipata dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato “Il Rossetti”;

**VISTO** l’art. 3 della su citata a Convenzione, che assoggetta ogni pagamento al rispetto delle Disposizioni di cui al Decreto del MEF n. 40/2008;

**TENUTO CONTO** della non applicabilità della normativa di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e pertanto della non richiedibilità di una codifica C.I.G./Smart C.I.G.;

**VALUTATA** l’opportunità di nominare quale Responsabile del Procedimento un funzionario dirigente, e nello specifico acquisita la disponibilità in tal senso della dr.ssa Andreina Contessa (andreina.contessa@beniculturali.it), coadiuvata dal Funzionario incaricato dott.ssa Marta Nardin;

**CONSIDERATO** che il documento informatico viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**DATO ATTO** che la somma complessiva € **6.500,00** esente IVA ex art.10, comma 22 del DPR 633/72, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza, e nello specifico all’Esercizio Finanziario anno 2020 al Capitolo di spesa «**1.2.1.065 - Manifestazioni culturali**»;

**CONSIDERATO** che il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare si riserva di effettuare ogni e più idoneo controllo sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni meglio indicate nel prologo, da intendersi qui per integralmente reiterate e trascritte, valutato preminente lo specifico interesse pubblico a che lo svolgimento delle pubbliche funzioni avvenga nel rispetto sia delle finalità perseguite dalle Direttive europee, sia di quelle perseguite dall'art. 15, primo comma, della legge n. 241 del 1990, e quindi in concreto nel rispetto delle procedure per la cooperazione tra enti pubblici finalizzate a garantire il corretto adempimento di una funzione di interesse pubblico comune:

**DI IMPEGNARE** con efficacia immediata, l'importo complessivo a corpo di € **6.500,00** esente IVA ex art.10, comma 22 del DPR 633/72, quale contributo integrativo ad indennizzo spese sostenute dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia denominato "Il Rossetti", con sede in Largo Giorgio Gaber, 1 - 34126 Trieste, Tel.: 040 3593511, E-mail: [info@ilrossetti.it](mailto:info@ilrossetti.it), PEC: [ilrossetti@cert.spin.it](mailto:ilrossetti@cert.spin.it) P.IVA 00054990320, in partenariato pubblico-pubblico (PPP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90 e ai termini della Convenzione prot. MIBACT|MU-MIRA|29/06/2020|0001919-A, sottoscritta in data 25/06/2020;

**DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spese non ricorrente; **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**DI DARE ATTO** che alla liquidazione si provvederà previa verifica e conformità dei giustificativi contabili e per il tramite di pagamenti assoggettati a completa tracciatura;

**DI DISPORRE** la pubblicazione della presente sul sito istituzionale, in assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**DI DARE ATTO** che il RUP è la dr.ssa Andreina Contessa coadiuvata dal Funzionario incaricato dott.ssa Marta Nardin e per gli effetti di aver accertato la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, all'Esercizio Finanziario anno 2020 al Capitolo di spesa «**1.2.1.065 - Manifestazioni culturali**», per un ammontare pari a € **6.500,00** esente IVA ex art.10, comma 22 del DPR 633/72.

Trieste, 23/11/2020

Il Direttore  
Andreina Contessa, Ph.D.  
(firmato digitalmente)